



**FORNITURA DI SUTURE SPECIALISTICHE AUTOBLOCCANTI PER
LE ESIGENZE DELLA UOC UROLOGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI
DI AVELLINO**

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

<i>Oggetto della fornitura e caratteristiche</i>	FORNITURA DI SUTURE SPECIALISTICHE AUTOBLOCCANTI PER LE ESIGENZE DELLA UOC UROLOGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO
<i>Durata della fornitura</i>	24 (ventiquattro) mesi .
<i>Modalità di consegna della merce</i>	Il destinatario della consegna è la UOC Farmacia dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino in c. da Amoretta, 83100 Avellino (AV) dal lun. al ven. dalle 8:30 alle 13:30; Il Fornitore è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici. L'A.O.R.N. Moscati non si riterrà responsabile di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni indicate. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino Richiedente. Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle perfette condizioni di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti e/o occulti, che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti. L'accettazione, da parte dell'A.O.R.N. Moscati, della merce consegnata non solleva l'Impresa fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna. Tutti gli oneri sono a carico del Fornitore; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto del contratto, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e delle norme sulla produzione e sul commercio, nonché di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente dell'A.O.R.N. e/o altro incaricato indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma dei Documenti di Trasporto. Qualora il personale di cui sopra rifiuti la merce, reputandola inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla ed a sostituirla con altra idonea entro 48 ore dall'atto della contestazione. La non conformità dei prodotti forniti per qualità può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna e/o in sede di utilizzo. Anche in detto caso l'aggiudicatario è tenuto al ritiro e alla sostituzione entro le 48 ore, dalla contestazione. Nel caso che il Fornitore non provveda nei termini indicati, l'A.O.R.N. avrà facoltà di acquistare il prodotto presso altro fornitore con addebito degli eventuali oneri alla ditta inadempiente. L'A.O.R.N. non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti non conformi, in conseguenza della giacenza oltre le 48 ore. Il Fornitore non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano, in qualsiasi



	momento contestati. La firma all’atto del ricevimento della merce rappresenta la mera ricezione. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Richiedente. Il Fornitore si impegna ad acquisire e rendere disponibili flussi dati in modalità digitale, con caratteristiche e formati conformi alle specifiche della Regione Campania riguardanti la dematerializzazione dei documenti. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell’ordine, dovranno essere effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla data dell’ordine stesso, salvo casi di dichiarata urgenza, per i quali il Fornitore è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. All’atto di ogni consegna il Fornitore dovrà presentare all’addetto al Magazzino Richiedente apposito documento di trasporto, in tre copie nella quale risultino, dettagliatamente indicate, codice a barre (per lettura ottica), codice prodotto del fabbricante e del distributore in caso sia diverso, descrizione dettagliata, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti. Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito al fornitore o all’incaricato della consegna. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste, l’A.O.R.N. Moscati avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, a spese dell’Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a rimborsare all’A.O.R.N. il maggiore prezzo pagato e/o le altre spese sostenute; salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare.												
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si applicheranno i seguenti indici conformemente alle disposizioni di cui all’Allegato II.2 – bis “Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi” al D. Lgs. 36/2023:												
<i>Clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del D. L. 4/2022</i>	<table><tr><th>Descrizione della fornitura e/o prestazione</th><th>CPV</th><th>Tabella di riferimento</th><th>Indice sintetico da utilizzare</th><th>Codice ATECO associato</th><th>Frequenza del monitoraggio</th></tr><tr><td>FORNITURA DI SUTURE SPECIALISTICHE AUTOBLOCCANTI PER LE ESIGENZE DELLA UOC UROLOGIA DELL’A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO</td><td>33190000-8 – Dispositivi e Prodotti Medici Vari</td><td>D1</td><td>PPI Prezzi alla produzione dell’industria</td><td>[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</td><td>Semestrale (a partire dal secondo anno di validità del contratto)</td></tr></table>	Descrizione della fornitura e/o prestazione	CPV	Tabella di riferimento	Indice sintetico da utilizzare	Codice ATECO associato	Frequenza del monitoraggio	FORNITURA DI SUTURE SPECIALISTICHE AUTOBLOCCANTI PER LE ESIGENZE DELLA UOC UROLOGIA DELL’A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO	33190000-8 – Dispositivi e Prodotti Medici Vari	D1	PPI Prezzi alla produzione dell’industria	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	Semestrale (a partire dal secondo anno di validità del contratto)
	Descrizione della fornitura e/o prestazione	CPV	Tabella di riferimento	Indice sintetico da utilizzare	Codice ATECO associato	Frequenza del monitoraggio							
FORNITURA DI SUTURE SPECIALISTICHE AUTOBLOCCANTI PER LE ESIGENZE DELLA UOC UROLOGIA DELL’A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO	33190000-8 – Dispositivi e Prodotti Medici Vari	D1	PPI Prezzi alla produzione dell’industria	[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	Semestrale (a partire dal secondo anno di validità del contratto)								
	A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno, da intendersi quali i 12 mesi dalla data di stipula del contratto (di seguito “Periodo/i di rilevazione”), il prezzo (di seguito “Prezzo oggetto di Rilevazione”) sarà oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 3, lett.												



	b) del Codice, in base agli indici di cui alla suddetta tabella. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra detti indici di Riferimento disponibili alla data di stipula del Contratto e quella disponibile nel mese antecedente la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istruttoria e su istanza di parte, a partire dal primo mese successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. In particolare, il procedimento di revisione deve essere attivato solo su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla conclusione del relativo Periodo di rilevazione, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione un incremento pari all'80% dell'incremento del prezzo, detratta l'alea del 5%, sulla base della variazione percentuale tra l'indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quella disponibile nel mese antecedente la scadenza del Periodo di Rilevazione. L'A.O.R.N., con proprio Provvedimento, procederà all'aggiornamento del Prezzo oggetto di Rilevazione – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
<i>Penali</i>	I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.